

Queste “Condizioni generali di vendita” regolano tutte le vendite effettuate dalla Ecocalor. Esse hanno priorità su qualsiasi altra condizione riportata nel documento del Compratore.

1. ATTIVITÀ

Installazione e assistenza agli impianti di caldaie murali a gas, metano e gasolio, impianti di riscaldamento e di climatizzazione civili ed industriali.

2. ABILITAZIONI

Ecocalor, ai sensi del D.M. 37/08, recante norme per la sicurezza degli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione del gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali, è abilitata alla manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, al trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna.

3. OGGETTO DEL SERVIZIO

a) Esecuzione durante il normale orario di lavoro e con tecnici qualificati delle attività di verifica e controllo, secondo quanto dettagliato nella “Guida alla manutenzione” ed in accordo a quanto definito nel Contratto al successivo articolo 5.

b) Sono incluse nel servizio le spese di viaggio e trasferta.

c) Il programma di “Formazione Continua” della nostra società comporta il periodico aggiornamento dei nostri tecnici presso i Centri di Formazione.

d) Per impianto termico si intende quello definito dalla lettera f) dell'art. 1 del DPR 26 agosto 1993 n. 412, cioè un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e/o sanitari (o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi), comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzo del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo: sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

4. ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

a) A maggior garanzia dei rischi a carico di Ecocalor per la responsabilità civile verso terzi, è assicurata presso una primaria Compagnia di Assicurazioni con massimale di Euro 2.000.000,00 per sinistro, per persone e danni a cose.

b) Sono da considerarsi espressamente esclusi dalla responsabilità di Ecocalor i disservizi ed i danni causati da terzi, quelli derivanti da cattivo uso o manomissioni, da cause di forza maggiore o al di fuori del suo controllo.

5. INTERVENTI SU CHIAMATE

Invio di tecnici qualificati di Ecocalor su esplicita richiesta del Committente, entro il limite dell'orario normale di lavoro, per la verifica delle anomalie e l'eventuale ripristino del funzionamento.

6. RIPARAZIONE / AMMODERNAMENTI

Nel caso in cui si riscontrasse la necessità di lavori, sostituzioni e forniture non rientranti nell'oggetto della presente, Ecocalor effettuerà una valutazione tecnico-economica dei lavori e procederà all'esecuzione su specifica autorizzazione del cliente.

Sono esplicitamente escluse dalla garanzia le eventuali spese per movimentazione e/o sollevamento, in quanto non dipendenti da Ecocalor. Sono escluse movimentazioni di smontaggio mobili o quant'altro impedisca lo svolgimento dei lavori di riparazione o manutenzione.

7. FORNITURA DEL SERVIZIO

Ecocalor dichiara che il servizio di manutenzione espletato risponde alle prescrizioni di cui all'art. 1 lettera h) del DPR 412/93, ed è svolto secondo le norme UNI-CIG in vigore alla data di esecuzione degli interventi.

Il servizio si articola in una visita annuale o biennale i cui contenuti sono i seguenti:

- controllo delle caratteristiche di ventilazione locale;
- controllo dei dispositivi di sicurezza relativi al gas;
- controllo della funzionalità dell'apparecchio con segnalazione o sostituzione di componenti eventualmente non funzionanti;
- controllo della regolarità di accensione e funzionamento;
- pulizia del bruciatore principale e del bruciatore pilota;
- pulizia dello scambiatore, lato fumi;
- controllo dell'evacuazione fumi con prova di tiraggio;
- regolazione della portata termica, se necessaria;
- controllo dei dispositivi di sicurezza relativi all'acqua;
- controllo dell'efficienza dello scambiatore relativo all'acqua ed eventuale pulizia;
- controllo ed efficienza di eventuali apparecchiature annesse, quali: impianti solari, scambiatori, circolatori, accumulatori;
- controllo impianti di condizionamento, pompe di calore, come da D.P.R. n. 43/2012 e compilazione del rapporto tecnico.

Ecocalor si impegna inoltre a coadiuvare l'utente nella compilazione del Libretto di impianti e/o di centrale e nella stesura dell'eventuale autocertificazione di cui all'articolo 11, comma 20 del DPR 26.08.1993 n. 412.

Ecocalor si impegna a comunicare per iscritto all'utente attraverso il rapporto di controllo che sarà parte integrante del presente contratto, le eventuali non conformità dell'impianto termico; l'utente ha la responsabilità di adeguare l'impianto entro i termini temporali previsti dal DPR 412 o dal D.M. 37/08.

Ecocalor non risponde a danni recati a cose o persone se l'impianto non è conforme alle norme o sprovvisto di dichiarazioni comprovanti la conformità.

8. MODALITÀ DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data della firma ed ha validità di 12 o 24 mesi. Gli importi del presente contratto resteranno invariati per tutta la durata del contratto con priorità di intervento per guasti alla caldaia nel periodo invernale dal 15/10 al 15/04. Compresa 1 chiamata gratuita. Escluse chiamate gratuite per sostituzione parti in ghisa, decalcificazioni, carico acqua impianto, regolazione di termostati ambiente o cause non imputabili a guasti dell'apparecchio, trascuratezza o incapacità d'uso.

9. PAGAMENTI

Il pagamento del prezzo non potrà essere per nessun motivo sospeso o ritardato dal Committente oltre le scadenze pattuite. Ogni eventuale ragione del Committente dovrà essere fatta valere in separato giudizio. Su tutte le somme dovute, automaticamente e senza alcun preavviso formale, inizieranno a maturare gli interessi dalla data ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231. Nel caso in cui il Compratore fosse in amministrazione controllata o in bancarotta, tutte le date dei pagamenti saranno considerate scadute e la totalità del prezzo diverrà immediatamente esigibile.

Se il Committente non effettuerà i pagamenti nei termini previsti, Ecocalor avrà il diritto di sospendere il servizio e/o risolvere l'ordine di manutenzione con decadenza, per tutto il periodo di sospensione delle clausole riguardanti l'assicurazione di responsabilità civile e quindi il funzionamento dell'impianto sarà a totale rischio e pericolo del Committente.

Il Canone in vigore sarà dunque dovuto alla Ecocalor fino alla scadenza dell'ordine anche per la durata della sospensione.

10. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E DELIMITAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ

Sono espressamente esclusi dalla responsabilità della Ecocalor i disservizi ed i danni causati da terzi per

cattivo uso dell'impianto, per installazioni non corrette o visibilmente non ispezionabili, da mancanza di controlli sulla qualità dell'acqua di impianto sin dalla prima accensione ed i danni e i disservizi derivanti da mancata segnalazione da parte del Committente al Servizio di Assistenza di Ecocalor di guasti all'impianto.

Sono esclusi dal contratto la fornitura e sostituzioni di bollitori, elementi in ghisa e relative tenute, sbalzi di tensione elettrica, gelo o casi di forza maggiore, incendio, inondazione, mancanza di energia combustibile, regolazioni errate, vizi presunti, disincrostazione scambiatore secondario, infiltrazioni d'acqua, allagamenti, anomalie delle caratteristiche della corrente nonché quelle derivanti da cause di forza maggiore o comunque fuori dal suo controllo, come: disposizioni governative, scioperi, serrate, esplosioni, furti, inondazioni, rivolte, sommosse civili, guerre, sabotaggi, ecc.

In nessun caso o circostanza Ecocalor è responsabile dei danni conseguenti. È comunque esclusa qualsiasi responsabilità di Ecocalor per danni derivanti al Committente e/o a terzi ai sensi del presente contratto, salvo per casi di dolo o di negligenza grave.

Il Committente si impegna, pertanto, a tenere indenne Ecocalor da qualsiasi pretesa di terzi.

Ecocalor eseguirà le prestazioni contrattuali salvo casi di forza maggiore quali: scioperi, serrate, ecc. In questi casi Ecocalor è autorizzata a rimettere, a suo giudizio, le prestazioni previste ad altra data. Ecocalor non è, in ogni caso, responsabile dei danni indiretti derivanti da eventuali disservizi dell'impianto comunque avvenuti.

11. VARIE

Il Committente è tenuto a controllare l'esattezza del nominativo ed indirizzo al quale è intestata la presente. In caso di cambiamento di proprietà dello stabile o della relativa Amministrazione, il Committente sarà tenuto a dare immediata comunicazione a mezzo lettera raccomandata. Resta inteso che il Committente sarà altresì responsabile del rispetto da parte del nuovo proprietario dell'incarico affidato a Ecocalor.

12. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti accettano l'esclusiva competenza del foro di Bergamo.

13. GARANZIA

La garanzia è di 12 mesi, dalla consegna e comprende:

– Vendita parti: fornitura delle parti franco cantiere oppure franco sede Cliente in Italia; l'eventuale spedizione all'estero non è coperta dalla garanzia standard.

14. PRIVACY

Con la firma del presente contratto ai sensi dell'art. 10 L. 675/96, consento che i miei dati vengano conservati nel Vs. archivio informatico e siano utilizzati dalla Vs. società e da consulenti di Vs. fiducia solo per la gestione ed elaborazione degli stessi ai fini degli adempimenti fiscali, amministrativi e commerciali previsti dalla legge vigente. Vi informo che ai sensi dell'art. 13 della L. suddetta, ho il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare i dati in Vs. possesso od oppormi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione della legge.